

CSA - Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base

10124 TORINO - Via Artisti, 36 - Tel. 011-812.44.69 - Fax 011-812.25.95

e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it - www.fondazionepromozionesociale.it

Funziona ininterrottamente dal 1970

C.F. 97560130011

Torino, 28 maggio 2014

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE

“LINEE GUIDA PER UNA RIFORMA DEL TERZO SETTORE”

In merito alle “Linee guida per la riforma del Terzo Settore” questo Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) al quale aderiscono le sottoelencate organizzazioni ⁽¹⁾ e che dal 1970 opera ininterrottamente per la promozione e tutela delle esigenze e dei diritti delle persone non in grado di autotutelarsi (anziani malati cronici non autosufficienti, persone affette dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, soggetti con disabilità intellettiva in situazione di gravità, pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitatissima autonomia, ecc.) ² espone quanto segue:

1. Molto diverse sono le funzioni del volontariato (che è impegnato soprattutto nella promozione delle esigenze e dei diritti delle persone incapaci di autotutelarsi) e le attività delle imprese sociali incentrate nella gestione dei servizi sanitari, assistenziali, educativi o con altre finalità sociali.

2. Il volontariato (sia quello “dei diritti”, sia quello “consolatorio” cioè quello che realizza iniziative di supplenza rispetto alle carenze degli enti pubblici anche nei periodi non di emergenza) dovrebbe operare per:

- la promozione di leggi, regolamenti e altri provvedimenti diretti a riconoscere le fondamentali esigenze di vita ed i relativi diritti delle persone, con particolare o esclusivo riguardo ai cittadini non in grado di autotutelarsi;
- la verifica della corretta attuazione delle prestazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- l'assunzione delle iniziative necessarie per l'ottenimento del rispetto dei diritti sanciti dalle norme in vigore, compreso il ricorso alle Autorità giudiziarie e amministrative, nonché la denuncia alla Procura della Repubblica nei casi di violazione delle norme penali.

3. Questa tutela è rivolta sia alle attività pubbliche che a quelle private, comprese quelle gestite dalle imprese sociali.

⁽¹⁾ Attualmente fanno parte del Csa le seguenti organizzazioni: Associazione Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); Agafh, Associazione genitori di adulti e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici, sezione di Torino; Associazione “La Scintilla” di Collegno-Grugliasco (To); Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Torino; Associazione “Odissea 33” di Chivasso (To); Associazione “Oltre il Ponte” di Lanzo Torinese (To); Associazione “Prader Willi”, sezione di Torino; Aps, Associazione promozione sociale, Torino; Associazione tutori volontari, Torino; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese (To); Comitato per l'integrazione scolastica, Torino; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettivo, Torino; Grh, Genitori ragazzi handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati di Ciriè (To); Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, Torino; Utim, Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, Torino.

⁽²⁾ Gli obiettivi e le attività del Csa sono riportati sulla rivista *Prospettive assistenziali* che esce ininterrottamente dal 1968, nonché sul notiziario *Controcittà* pubblicato dal 1976.

4. Per poter svolgere le sopra indicate attività, le organizzazioni di volontariato devono essere assolutamente autonome nei confronti degli enti pubblici e privati, autonomia che può essere attuata solamente se non gestiscono alcuna attività retribuita dagli enti pubblici e privati. **Ne consegue che alle organizzazioni di volontariato dovrebbe essere riconosciuta l'appartenenza ad un settore totalmente autonomo: il quarto settore.**

5. Come è ovvio, la gestione di attività remunerate provoca sempre un rapporto di dipendenza dalla struttura che assicura i finanziamenti, situazione che contrasta con la condizione dell'indispensabile autonomia.

6. La legge, anche allo scopo di evitare il lavoro nero e di impedire forme di concorrenza sleale, dovrebbe vietare che nei contratti stipulati con gli enti pubblici i volontari possano essere inclusi fra il personale considerato necessario per la corretta erogazione delle prestazioni. **Ne consegue che dovrebbe essere vietata alle associazioni di volontariato la gestione di servizi finanziati da enti pubblici.**

La questione delle Ipab e delle ex Ipab, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e dei beni degli enti assistenziali disciolti

A. Nel volume "La riforma dell'assistenza e dei servizi sociali. Analisi della legge 328/2000 e proposte attuative" di Maria Grazia Breda, Donata Micucci e Francesco Santanera, Edizioni Utet, 2001, viene segnalato che la legge 328/2000 ha sottratto *«all'esclusiva destinazione a favore dei poveri ben 107-140 mila miliardi»* delle ex lire, e precisato che *«le proprietà dei 4.200 enti suddetti ancora funzionanti sono state valutate in 37-50 mila miliardi; 40-50 mila miliardi è la stima dei beni delle Ipab estinte, trasferite ai Comuni e a altre istituzioni pubbliche; infine ammontano a 30-40 mila miliardi i patrimoni (alloggi, negozi, terreni, ecc.) assegnati a titolo gratuito ad associazioni private»*. (Gli importi sopra riportati sono riferiti alle ex lire).

B. Beni mobili e soprattutto immobili del valore economico assai consistente sono stati gratuitamente trasferiti ai Comuni a seguito dello scioglimento di enti: gli Eca (Enti comunali di assistenza) istituiti presso tutti i Comuni, gli oltre 7mila Patronati scolastici, le 2 mila e più Casse scolastiche, l'Onmi (Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), l'Onpi (Opera nazionale pensionati d'Italia), l'Enaoli (Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani) e decine di altri enti pubblici.

C. Ad evitare il perdurare della sottrazione alla fascia più debole e bisognosa della popolazione dei rilevanti redditi e beni trasferiti ai Comuni con il vincolo di destinazione al settore socio-assistenziale, c'è l'urgente necessità di verificare il loro effettivo utilizzo. Al riguardo si segnala come esempio emblematico e allarmante che il Consiglio comunale di Torino, con deliberazione del 18 giugno 2007 ha sottratto dall'obbligatoria destinazione all'assistenza sociale l'importo di 43 milioni di euro spostando illegittimamente il vincolo di destinazione all'assistenza degli immobili venduti ad altri non ceduti. Si segnala altresì che la delibera del Consiglio comunale di Torino del 30 settembre 2013 prevede la vendita di 38 lotti di immobili di proprietà del Comune. Una parte riguarda beni di ex Ipab ed ex enti assistenziali che, in base alle leggi vigenti, devono essere destinati esclusivamente all'assistenza. Nella succitata delibera viene dato mandato alla Giunta comunale di disporre il trasferimento del vincolo di destinazione all'assistenza degli immobili ex Ipab o ex Enti disciolti, ad altri fabbricati non vincolati. Tenuto conto delle rilevanti esigenze della fascia più debole della popolazione vi è la necessità che il ricavato dei beni ex Ipab ed ex enti di assistenza vengano destinati alla fascia più debole della Città. Si ricorda infine che al Comune di

Torino sono pervenuti gratuitamente beni delle Ipab e degli enti assistenziali disciolti per un valore di almeno 1 miliardo di euro.

D. Per la verifica della situazione dei patrimoni delle Ipab, ex Ipab ed enti disciolti, si propone la costituzione di un apposito gruppo di lavoro che provveda al relativo censimento in tutte le Regioni.

E. L'indagine dovrebbe anche riguardare le Ipab privatizzate, alle quali sono stati trasferiti a titolo gratuito tutti i patrimoni immobiliari e mobiliari posseduti dall'ente il giorno stesso della privatizzazione, al fine di verificare se sono rispettate le finalità in base alle quali erano state costituite dai donatori. Al riguardo si riporta l'elenco dei beni dell'ex Ipab privatizzata Opera Pia Barolo di Torino.

Come risulta dalla pubblicazione della Regione Piemonte, Assessorato all'assistenza "Le Ipab in Piemonte", 1980, e dal volume di Piercarlo e Renato Grimaldi, "Il potere della beneficenza – Il patrimonio delle ex opere pie", *Franco Angeli Editore*, 1983, al momento della privatizzazione i beni immobili e mobili dell'Opera Pia Barolo risultano essere i seguenti:

1) 119 particelle accatastate per un totale di 3 milioni 57mila 740 metri quadrati di terreni localizzati in quattro Comuni del Piemonte: Venaria Reale mq. 759.419, Leini 684.079, Borgaro Torinese 284.490, Saluzzo 1.329.752;

2) Fabbricati siti in: a) Torino, Piazza Savoia 6, Via Corte d'Appello 20/22 e Via delle Orfane 7, comprendente la sede della stessa Opera Pia, l'Istituto famiglie operaie, 13 negozi e 31 alloggi; b) Torino, Via Cottolengo 22, 24 e 24 bis, dove hanno sede l'Istituto delle Maddalene e il Pensionato S. Giuseppe; c) Torino, Via Consolata 18 e 20 (Istituto Sant'Anna); d) Torino, Via Santa Giulia 7; e) Venaria Reale (Torino), Via Scesa 9, 11, 13, 15 e 17 (vani complessivi 250) e Via Amati 118/1-2-3-4-5-6 e 7 (totale vani 284); f) Ceres (Torino), Via Ala, Case operaie vani 15 e Pensionato S. Giuseppe vani 10; g) Mondrone (Torino) vani 10; h) Moncalieri (Torino), Istituto Sant'Anna;

3) distributore benzina, magazzino e terreno, Torino Via Cigna;

4) titoli per un valore nominale di 26 milioni, 483mila 784 lire.

Per quanto riguarda le attività svolte dall'Opera Pia Barolo, da dati del censimento della Regione Piemonte risultava che quella statutaria era indicata in «*Istituto educativo assistenziale - Istituto per adulti*», mentre quella effettiva era di «*Istituto per minori normali, comunità alloggio, istituto per anziani autosufficienti, pensionato per lavoratori e studenti*». Per quanto riguarda il personale risultava che quello «*direttamente dipendente*» era costituito da «*5 laici con funzioni amministrative*».

Nonostante detti accertamenti evidenziassero che l'istituto non svolgeva attività educativo-religiosa, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato veniva deliberato dalla Giunta della Regione Piemonte il 19 ottobre 1992 proprio sulla base delle norme concernenti le Ipab con funzioni operative di natura educativo-religiosa.

7. Occorrerebbe anche procedere all'individuazione delle Ipab che non svolgono più alcuna attività ed i cui beni dovrebbero essere gratuitamente trasferiti ai Comuni.

Al riguardo si segnalano le seguenti situazioni.

L'Ipab Buon Pastore

Non esercitando alcuna attività l'Ipab Buon Pastore è commissariata dalle Regione Piemonte da oltre 20 anni. I beni, che valgono almeno 50 milioni di euro, sono i seguenti: a) l'area di 46mila metri quadrati (ed i relativi fabbricati in cui hanno sede gli uffici dell'Assessorato alla sanità della Regione Piemonte) compresa tra Corso Principe Eugenio, Via Moris e Corso Regina Margherita; b) il fabbricato di Via Monte di Pietà 12 (vani 58 e metri quadrati 520). L'Assessorato all'assistenza della Regione Piemonte continua a dire che estinguerà l'Ipab trasferendo a titolo gratuito il relativo patrimonio al

Comune di Torino. Questi beni devono essere destinati all'assistenza. Al riguardo si veda l'allegata circolare della Regione Piemonte del 27 maggio 1993 n. 4489/535. Per un adeguato utilizzo dell'area di cui sopra è necessaria la revoca della delibera del Consiglio comunale di Torino del 21 dicembre 2009 che si allega.

Le Ipab Opera Munifica Istruzione e Educatorio della Provvidenza

Con istanze del 13 giugno e del 23 settembre 2013, l'Associazione promozione sociale si è rivolta al Procuratore della Sezione Piemontese della Corte dei Conti con la speranza di ottenere iniziative volte all'estinzione delle succitate Ipab (che da anni non svolgono più alcuna attività a favore dei poveri), con il trasferimento dei relativi imponenti patrimoni (complessivamente oltre 150 milioni di euro) al Comune di Torino con la speranza che questa volta li utilizzi per la fascia più debole della popolazione.

Dai dati della ricerca svolta dalla Regione Piemonte nel 1980 risulta che:

a) l' Ipab Munifica Istruzione possiede i seguenti beni: Via San Massimo 17, 21 e 21 bis, vani 83, e altri locali della superficie complessiva di metri quadrati 11mila; Via Giolitti 33 e 35, metri quadrati 9.410; Via Rosine 14, 16 e 18, vani 31 e metri quadrati 7.732; Via Garibaldi 18, metri quadrati 1.104; Via Bellezia 5, vani 36 e metri quadrati 205; Via Giulio 19, metri quadrati 5.439; Via Bligny 16, vani 87,5 e metri quadrati 19; Via La Salle 6, metri quadrati 6.748; Via Maria Vittoria 36, metri quadrati 7.371.

b) le proprietà dell' Educatorio della Provvidenza risultano essere costituite dai fabbricati di Corso Trieste 13 e Via Toselli 1 per complessivi metri cubi 40mila, nonché nel Comune di Spotorno di un terreno di are 5,57 e di un fabbricato nello stesso Comune di metri quadrati 3.200 (dati tratti da P. e R. Grimaldi, Il potere della beneficenza, *Franco Angeli*, 1983).

Vendita alloggi di proprietà dei Comuni delle Agenzie per la casa e di altri enti pubblici

Tenuto conto della rilevante carenza degli alloggi dell'edilizia economica e popolare è necessaria l'approvazione di una legge volta a favorire la vendita degli alloggi di proprietà dei Comuni, delle Agenzie per la casa e degli altri enti pubblici esclusivamente agli altri inquilini stabilendo accordi con le banche per l'erogazione di mutui a tasso agevolato.

Dovrebbe pertanto essere vietata la vendita ai non inquilini, salvo che gli acquirenti forniscano garanzie reali circa la continuità della locazione.

Le risorse disponibili a seguito delle vendite dovrebbero essere utilizzate per la costruzione di nuovi alloggi popolari.

Si richiede altresì che vengano approvate disposizioni cogenti analoghe all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" in modo che vengano predisposti anche alloggi e comunità alloggio per le persone con disabilità o con esigenze particolari.

Il succitato articolo 4 recita «*Le Regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni*».

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

p. Csa, Maria Grazia Breda, Andrea Ciattaglia e Giuseppe D'Angelo